



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 893 DEL 30-12-2022

Oggetto: ORDINANZA REGOLAMENTAZIONE USO DI BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE E DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI FINE ANNO IN PIAZZALE DEI RIONI DI PORTO S. STEFANO

IL SINDACO

VISTO che sabato 31 dicembre 2022, in occasione della “NOTTE DI CAPODANNO”, l'Amministrazione Comunale ha organizzato in Piazza dei Rioni di Porto S. Stefano uno spettacolo musicale ed è prevedibile che l'evento possa richiamare un grande numero di spettatori;

CONSIDERATO che tutti gli spettatori presenti gremiranno l'area posta di fronte al palco ed è pertanto opportuno, al fine di evitare grossi spostamenti di persone o situazioni di panico, vietare in tutta l'area della manifestazione lo scoppio di petardi, mortaretti e artifici simili, nonché fuochi pirotecnici di libera vendita, che a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischierebbe di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi o gravissimi, causati anche dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni;

CONSIDERATO che nella notte di Capodanno o, comunque, in concomitanza con manifestazioni pubbliche di festeggiamento, è tradizionalmente diffusa l'abitudine di consumare in luoghi aperti bevande normalmente contenute in lattine o in bottiglie di vetro, che vengono poi abbandonate, con la conseguenza di possibili rischi per l'incolumità pubblica da uso improprio delle bottiglie e dalla presenza di cocci di vetro su strade e marciapiedi;

CONSIDERATO che in precedenti simili manifestazioni si è osservato che bottiglie e involucri di vetro sono stati usati come armi di offesa e, comunque, usati, in modo improprio, oltre ad essere abbandonati e frantumati sul suolo pubblico;

VISTA la Circolare del Capo della Polizia, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07-06-2017;

VISTE le direttive del Capo del Dipartimento Vigili del Fuoco del 19-06-2017 e del 28-07-2017;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministero dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcol;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 57 del TULPS;

VISTO il D. Lgs. 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2022 alle ore 07,00 del 1 gennaio 2023 è vietata la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali ed artigianali nelle aree pubbliche interessate alla manifestazione del 31 dicembre 2022 citata nel preambolo, in particolare in Piazza dei Rioni, in Piazza V. Emanuele, in Via Garibaldi e in Via del Molo, in Corso Umberto e sul Lungomare dei Navigatori.

Nello stesso periodo e nelle stesse vie è inoltre vietato l'abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono di cocci.

E' inoltre vietato il possesso e l'introduzione sul luogo dell'evento, Piazzale dei Rioni di Porto S. Stefano, di bottiglie di vetro e lattine.

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 nei modi e nelle forme di cui alla L. n. 689/81.

ORDINA INOLTRE

dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2022 alle ore 07,00 del 1 gennaio 2023 è vietato effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in Piazzale dei Rioni.

RACCOMANDA

a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti il Piazzale dei Rioni, di limitare e controllare l'uso di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica

incolumità verso il luogo dello spettacolo.

La violazione al presente provvedimento sarà punita ai sensi dell'art. 650 del C.P..

Gli Agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati del controllo della esecuzione della presente ordinanza.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
- entro 60giorni dalla notifica del presente provvedimento al T.A.R. Toscana
nei termini e
nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della
Repubblica
nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 24 Novembre
1971, n. 1199

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Monte Argentario, 30-12-2022

IL SINDACO
Francesco Borghini

Atto firmato digitalmente ai sensi degli articoli del Cad.